

DIRETTIVE

DIRETTIVA 1999/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che, per migliorare la sicurezza tenendo conto della varietà crescente dell'offerta a livello industriale, è opportuno prendere in considerazione anche il caso dei trattori aventi posto di guida reversibile — con sedile e volante reversibili — progettati per consentire un funzionamento sempre più polivalente dei trattori e il controllo delle attrezzature;
- (2) considerando che è opportuno armonizzare le modalità di prova dei dispositivi di protezione in casi di capovolgimento con quelle definite dal codice III dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli (prove dinamiche);
- (3) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 77/536/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.